

N. R.G. 2/22



Tribunale di Oristano

Ufficio Procedure Concorsuali

Verbale dell'udienza del 7.4.23

Alle ore 11.00 è comparso, per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Vanessa Corpino l'avv. [REDACTED], il quale si riporta al ricorso depositato e successive memorie; per [REDACTED] a, in sostituzione dell'[REDACTED], compare l'[REDACTED] la quale si richiama alle osservazioni già depositate e si oppone all'omologa del piano; Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.22.

Il Giudice terminata la Camera di Consiglio alle ore 11.27, ha pronunciato la seguente Sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022 [REDACTED] ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In sintesi, il piano di ristrutturazione proposto prevede la destinazione da parte della ricorrente della somma di € 25.300,00 derivante da contratto di finanziamento chirografario di pari importo accordato dall'istituto di credito [REDACTED] p.a. erogato grazie all'intervento della Fondazione Antiusura [REDACTED] con previsione della messa a disposizione per i creditori di:

€ 11.660,00 pari al 27,5 % del credito chirografario di € 42.400,00 vantato a [REDACTED];

€ 1.221,00 pari al 27,5 % del credito chirografario di € 4.440,00 vantato da [REDACTED] cessionaria del credito di [REDACTED];

€ 4.795,33 pari al 27,5 % del credito chirografario di € 17.437,57 vantato da [REDACTED]

Complessivamente ai creditori sarà quindi corrisposto, a fronte dei debiti pari ad € 64.277,57 l'importo complessivo di € 17.676,33.

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'omologazione del piano direttamente dal [REDACTED] mediante bonifico bancario ai beneficiari con contestuale invio di copia al gestore per la verifica.

La situazione di sovraindebitamento è stata imputata ad una condizione patologica di ludopatia in corso di risoluzione.

Con decreto dell'11 agosto 2022, verificati i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCI il Giudice disponeva gli adempimenti e provvedeva sulle richieste di all'art. 70 CCI commi dall' 1 al 5.

In data 31 agosto il Gestore provvedeva a notificare ai creditori la proposta ed il piano; questi ultimi depositavano ritualmente le osservazioni;

in data 26 ottobre 2022 l'OCC, sentito il debitore, riferiva al Tribunale.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che detto piano di ristrutturazione dei debiti debba essere omologato.

Con riguardo all'eccepta carenza di meritevolezza va preliminarmente osservato come, secondo l'attuale disciplina, la proposta di ristrutturazione dei debiti non possa ritenersi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento è stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori, ed è stata espunta dal perimetro delle verifiche prodromiche all'omologa del piano.

Inoltre, il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento; negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni.

Nella disciplina innovata la finalità perseguita dal legislatore è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio del debitore (peraltro nel limite di due volte in tutta la vita, impregiudicata la possibilità da parte del Giudice di revoca dell'omologazione in presenza delle ipotesi *ex art. 71 CCI*) salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori (Tribunale di Napoli Nord 26 marzo 2021).

Il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza

finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente.

In tale ottica fattori esterni non imputabili al debitore sono stati ritenuti:

- 1) la perdita del posto di lavoro;
- 2) il calo inatteso dei redditi;
- 3) la malattia di un familiare;
- 4) **una ludopatia certificata;**
- 5) la subita usura;
- 6) un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale;
- 7) il mancato incasso di crediti attesi.

Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito è stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento.

Nella vicenda in esame, applicando i suddetti criteri, il ricorso al credito non è stato considerato elemento ostativo all'ammissibilità della proposta.

Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno infatti trovato conferma all'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria della ricorrente, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli della ricorrente.

Inoltre, la documentazione depositata esclude, peraltro, che si possa al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente. Dai documenti prodotti, in particolare dall'analisi degli estratti conto, emerge come la ricorrente negli ultimi anni abbia letteralmente passato la sua esistenza a giocare d'azzardo online, condotta di vita poi medicalmente certificata come vera e propria patologia.

Condivide questo Giudice quanto recentemente affermato, sul punto, da Tribunale di Catania, 11.08.2020, secondo cui: "*Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico*".

Come si è affermato in letteratura, infatti, occorre distinguere quando il debitore sovraindebitato è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d'azzardo, rispetto a quando, invece, è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d'azzardo patologico. Infatti, secondo le Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico (GAP), elaborate dal Ministero della Salute nel 2015, il gioco d'azzardo anzi tutto si distingue da ogni altra forma di gioco per la presenza determinante del fattore caso e per l'assenza del fattore abilità.

Il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (c.d. DSM), definisce il disturbo da gioco d'azzardo patologico come un disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che presenta almeno quattro (o più) delle seguenti condizioni in un lasso temporale di dodici mesi:

a. ha bisogno, per giocare d'azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata ((circostanza provata nel caso di specie));

b. è irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d'azzardo;

c. ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d'azzardo ((circostanza provata nel caso di specie));

d. è spesso preoccupato dal gioco d'azzardo;

e. spesso gioca d'azzardo quando si sente a disagio;

f. dopo aver perduto denaro al gioco d'azzardo, spesso torna un'altra volta per ritentare ((circostanza provata nel caso di specie));

g. presenta una tendenza a mentire per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo;

h. ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d'azzardo;

i. conta su soggetti terzi per procurarsi il denaro necessario a risollevere situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d'azzardo ((circostanza provata nel caso di specie)).

Anche Trib. Torino, 8 giugno 2016, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui sovraindebitamento era stato causato, tra l'altro, da un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico, riconoscendo perciò in capo al consumatore l'assenza di colpa e nella causazione dell'indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento, così da affermare che "*pur avendo ... dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica - la ludopatia - che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure*".

Per, quanto riguarda, il merito creditizio, non vi è dubbio innanzitutto che [REDACTED], nel mese di gennaio 2021, nel concedere il finanziamento n. 82815 non abbia tenuto conto del merito creditizio della ricorrente (*si veda pag. 15 della relazione particolareggiata che si dà per ivi riportato*).

Per quanto riguarda [REDACTED], in relazione al contratto stipulato nel 2020 n. 644208, la somma concessa per un capitale lordo di € 30.600,00 è evidentemente stata erogata in violazione dell'art. 124 bis TUB; la ricorrente, al tempo già gravata da due finanziamenti, come risulta ampiamente provato, continuava a consumare ingenti quantità di denaro nel vizio del gioco.

Il fatto che [REDACTED], probabilmente attanagliata dalla malattia e dalla disperazione, abbia dichiarato, peraltro apponendo una crocetta, di non essere gravata da altri finanziamenti, non costituisce esimente per l'Istituto di credito, in quanto il medesimo non è esonerato dal condurre proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente.

In pratica, la Banca non ha fatto null'altro che chiedere al consumatore di compilare un dato questionario inerente, fra l'altro, la presenza di pregressi debiti. La documentazione acquisita dall'Istituto per la valutazione del merito di credito appare a dir poco povera sia per livello di

affidabilità, come pure per qualità e quantità delle informazioni prese in considerazione. Risulta quindi evidente che, se le informazioni acquisite sono insufficienti, la valutazione del probabile esito del rapporto, in punto di fisiologica restituzione del prestito erogato, non può che, per conseguenza, risultare in sé stessa casuale e, in ogni caso, non corretta.

Per essere "adeguata" secondo quanto dispone la norma del testo unico la "raccolta di informazione" deve in ogni caso essere tale da "fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio": e questo anche perché occorre mettersi nell'ottica della prudenza (art. 5 T.U.B.) e della diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.).

In altri termini, il *focus* proprio della disposizione scritta nell'art. 124 - bis sta nella prescrizione di un risultato: base per il corretto svolgimento della valutazione del merito di credito non può che essere l'acquisizione di informazioni che siano effettivamente (nel concreto) adeguate.

Del resto, la stessa lettera dell'art. 124- bis sembra indicare in modo univoco, che il catalogo dei canali di acquisizione delle informazioni occorrenti è aperto, non chiuso in astratto (: "se del caso" ... "ove necessario"). Tanto più che sarebbe incongruo, o meglio gratuito, ridurre la portata della formula "*informazioni fornite dal consumatore*" alle sole dichiarazioni rese da questi, così trascurando tutte quelle ritraibili dai documenti che gli venga richiesto di fornire.

Inoltre, come osservato da attenta dottrina, questa lettura normativa non è in alcun modo smentita dalla constatazione delle differenze letterali che la norma dell'art. 124 - bis presenta rispetto alla corrispondente disposizione dell'art. 120- undecies, come relativa alla valutazione del merito di credito immobiliare: il fatto, cioè, che, mentre la prima non discorre *expressis verbis* di "valutazione approfondita", di "situazione economica e finanziaria" del (futuro) debitore, di "verifica" delle informazioni raccolte, dal canto suo la seconda non indica nessun mezzo specifico per la raccolta delle informazioni.

Al contrario, il tenore dell'art. 120- undecies, lungi dallo smentire, viene a supportare ulteriormente la lettura dell'art. 124 - bis che sopra si è segnalata. Non troverebbe infatti ragionevolezza sistematica l'adozione di una disciplina rigorosa per la specie del credito immobiliare e invece superficiale e approssimativa per l'ipotesi in genere di credito al consumatore.

Come quindi nell'ambito del credito immobiliare l'indicazione di cui all'art. 120- undecies è dunque nel senso che anche nonostante l'acquisita presenza di una garanzia reale a presidio del recupero dell'erogato la valutazione del merito creditizio dev'essere svolta in modo rigoroso e orientata (non sul solo bene ipotecato, ma) sulla complessiva situazione del debitore, *a fortiori* così deve pure avvenire, pertanto, anche in tutte le ipotesi di credito al consumatore che non risultino provviste di una specifica garanzia ipotecaria a supporto.

Il contegno omissivo del consumatore non pregiudica quindi l'omologazione del piano presentato. Non v'è dubbio, infatti, che il comportamento del finanziatore non si sia, nella specie, conformato al canone della diligenza professionale.

Le contestazioni formulate dai suddetti soggetti finanziatori devono dunque ritenersi inammissibili.

Il piano, inoltre, come risulta evidente in esito alla disamina della situazione economica globale della ricorrente, risulta in ogni caso maggiormente conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria: l'esiguo valore dei beni mobili e immobili di proprietà dell'aggiudicataria, poco appetibili e di difficile liquidazione, conducono ad un giudizio di convenienza del piano proposto.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] quale è tenuto a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendola che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni attuati in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA

All'OCC/Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE

il gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE

La pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore;

DISPONE

Che l'OCC, entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC e all'istante;

DICHIARA

Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII);

Oristano, 7.4.23

Il Giudice

Dott. Andrea Bonetti